

CONVENZIONE
PER LA FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO, CONTAINER E SERVIZI
ACCESSORI LOTTI 1-3-4

TRA

Agenzia Regionale Intercent-ER, (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n.38, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Anna Fiorenza;

E

B. Braun Milano S.p.a., sede legale in Milano, via Vincenzo Da Seregno, 14 iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Milano al n. 00674840152, C.F. 00674840152 , domiciliata ai fini del presente atto in Milano, via Vincenzo Da Seregno,14 in persona della Sig.ra Donata Galasso procuratore speciale giusti poteri alla stessa conferiti con procura Dr. Pasquale Iannello Notaio in Milano rep. 127247 del 21.9.2009, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante Crimo Italia s.r.l., sede legale in Gualdo Tadino(PG), Zona Industriale Nord , iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Perugia al n. 01922280548, C.F. 01922280548, domiciliata ai fini del presente atto in Guado Tadino (PG), Zona Industriale Nord , e la mandante Servizi Ospedalieri s.p.a., sede legale in Ferrara , via Calvino, 33 iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Ferrara al n. 00615530672, C.F. 00615530672, domiciliata ai fini del presente atto in Ferrara, via Calvino, 33 giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal Dr. Pasquale Iannello Notaio in Milano, repertorio n. 128143 raccolta n. 24449 del 29.4.2010 (di seguito nominata, per brevità, anche “**Fornitore**”)

Dato atto delle verifiche effettuate sulle dichiarazioni sostitutive rese dal Fornitore ai fini della partecipazione alla gara;

PREMESSO

a) che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;

b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Aziende Sanitarie, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura (**i.e. contratti**);

c) che la Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore/i per la fornitura, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 7 agosto 2008;

d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti 1-3-4 della fornitura di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

f) che il Fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa, tecnica e l'offerta economica ai fini della stipula della presente Convenzione;

g) che il Fornitore ha dimostrato di aver stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;

h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Aziende Sanitarie con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, l'offerta tecnica, e l'offerta economica sono stati fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2 - Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:
 - a) **Convenzione:** il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

- b) Fornitore:** l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- c) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto):** il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni con il quale le Aziende Sanitarie comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- d) Richiesta di Consegna:** (i.e. ordini) nell'ambito dell'Ordinativo di Fornitura è il documento con il quale le Aziende Sanitarie comunicano al Fornitore di volta in volta il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo di consegna;
- e) Sito:** lo spazio *web* sul Portale internet all'indirizzo www.intercent.it, dedicato e gestito dall'Agenzia, contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

- 1 L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, sono regolati in via gradata:
 - a) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dai regolamenti di accesso e utilizzo della Convenzione riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente atto;
 - c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;
 - d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere la Convenzione in essere .

Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura di cui all'Art. 12 Modalità e termini di esecuzione della fornitura, nonché la prestazione di tutti i servizi connessi alla fornitura.

2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie a fornire i prodotti di cui alla documentazione di gara, nonché a prestare tutti i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Aziende contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, pari a Euro 11.588.936,27 IVA esclusa.
3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Aziende Sanitarie contraenti danno origine ad un contratto per la fornitura di strumentario chirurgico dei Lotti 1-3-4 la cui durata si estende fino al 48^a mese successivo alla stipula della presente Convenzione. Pertanto tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Aziende Sanitarie presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna (L.R. n. 11 del 2004) avranno la medesima scadenza. Il quantitativo indicato nell'Ordinativo di Fornitura sarà impegnativo per le Aziende Sanitarie, fermo restando che esse potranno comunque chiedere una riduzione o un aumento del 20% alle stesse condizioni.
4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Aziende Sanitarie, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le Aziende Sanitarie nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.
5. Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Aziende Sanitarie, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal Fornitore.
6. L'Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente atto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della pubblica amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto. Nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, sia esaurito, l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo fino a concorrenza di quanto previsto all'art. 27, comma 3, DM 28/10/1985.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. Le Aziende Sanitarie che possono utilizzare la presente Convenzione devono essere registrate al Sistema.
2. Le Aziende Sanitarie utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura all'Agenzia con le modalità di cui al successivo articolo 6.

3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la stessa, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Aziende Sanitarie si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dalle Aziende e/o con l'erogazione dei servizi richiesti.
2. Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti tramite il Sito; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano l'Ordinativo di Fornitura attraverso il Sito stesso; in caso contrario l'Ordinativo di Fornitura generato dal sistema e firmato dal Punto Ordinate è trasmesso via fax o posta a/r. al Fornitore. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.
3. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle Aziende Sanitarie contraenti che non utilizzano il portale, presso i seguenti recapiti del Fornitore: B. Braun Milano S.p.a. Via Vincenzo Da Seregno,14 Milano telefono n. 02/66/243.1 ovvero mediante fax al numero dedicato 02/66.243.290
4. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alla Azienda Sanitaria contraente, attraverso il portale, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.
5. Per dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura, le Aziende Sanitarie specificano nelle singole Richieste di Consegna le quantità dei prodotti richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna. Gli Ordinativi di Fornitura e le singole Richieste di Consegna sono inviati o trasmessi a mezzo lettera raccomandata a.r., fax, o altro mezzo anche elettronico ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore con particolare riferimento a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche.
6. Qualora non fosse possibile provvedere alla consegna, in tutto o in parte della Fornitura oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all'Azienda Sanitaria entro due giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di Consegna. In tale caso l'Azienda Sanitaria ha la facoltà di acquistare i prodotti sul libero mercato secondo le modalità previste nel successivo articolo 12.

Articolo 7 - Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 6, la presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, su comunicazione scritta dell'Agenzia, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito il predetto importo massimo spendibile.
2. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente atto.

Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti, o, comunque, della Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Agenzia e le Aziende Sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Aziende Sanitarie debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Aziende Sanitarie stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Aziende Sanitarie continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Aziende Sanitarie nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Agenzia, nonché alle Aziende Sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, ivi comprese le verifiche sulla corrispondenza tra i prodotti consegnati alle singole Aziende Sanitarie con i campioni cui al successivo articolo 10 comma 1 e con quanto offerto in sede di gara nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Resta espressamente inteso che l'Agenzia non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Aziende Sanitarie. Ogni Azienda Sanitaria può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
 - a) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
 - b) manlevare e tenere indenne la Agenzia nonché le Aziende Sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal

malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

- c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura;
 - d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione della fornitura oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati da ciascuna Azienda Sanitaria.
 3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Agenzia in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo 13.

Articolo 10 - Campionatura

1. La campionatura presentata in sede di gara rimane presso gli uffici dell'Agenzia per tutta la durata della Convenzione e per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura.
2. L'Agenzia e/o le Aziende Sanitarie possono verificare in qualsiasi momento la corrispondenza tra i prodotti forniti in esecuzione degli Ordinativi, e i prodotti offerti in sede di gara sia mediante il confronto dei prodotti campione di cui al comma 1, sia mediante lo svolgimento di analisi di laboratorio, come disciplinato nel capitolato tecnico.

Articolo 11 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

Articolo 12 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni e i servizi con le modalità di seguito stabilite e nei luoghi indicati dalle Aziende Sanitarie contraenti ivi compresi i beni presenti nel catalogo del Fornitore stesso.
2. La consegna dei beni si intende comprensiva di ogni onere e spesa relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei magazzini e/o nelle strutture indicate dalle Aziende Sanitarie contraenti, le quali potranno sempre richiedere all'Agenzia di svolgere prove di laboratorio sui prodotti ricevuti.
3. Il Fornitore dovrà garantire che anche durante le fasi di trasporto vengano rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti spediti; gli eventuali danni sono a carico del mittente.
4. Non sono ammesse consegne parziali pertanto l'esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un'unica soluzione, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria.
5. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell'Ordinativo di Fornitura, numero di riferimento della Richiesta di Consegna, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce consegnata.
6. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna della merce entro i termini di cui al comma 11 lettera a) relativa a tutti i lotti, l'Azienda Sanitaria procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo art. 18 "Penali".
7. In caso di indisponibilità temporanea del prodotto, è data facoltà al Fornitore, solo previa autorizzazione dell'Azienda che ha inoltrato la Richiesta di Consegna, di fornire un prodotto con le medesime caratteristiche tecniche alle condizioni economiche di aggiudicazione ovvero migliorative. In tal caso il Fornitore è tenuto ad osservare le stesse disposizioni previste nel presente atto. Qualora l'Azienda non accordi la sostituzione anche temporale del prodotto,

provvederà ad acquistarlo sul libero mercato addebitando l'eventuale differenza di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.

8. Il personale delle Aziende, all'atto di ogni consegna, verifica la conformità dei prodotti consegnati. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. La quantità può essere accertata dall'Azienda in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore.
9. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell'utilizzo della merce consegnata.
10. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal capitolato, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 48 ore (quarantotto) dal ricevimento della segnalazione pena l'applicazione delle penali. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sua spesa. E' a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al fornitore addebitando ogni spesa sostenuta. La mancata sostituzione della merce sarà considerata mancata consegna.
11. Il Fornitore si impegna consegnare, all'atto della prima consegna, una dichiarazione attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei beni con quelle descritte nell'offerta tecnica e richieste nella documentazione di gara pena la risoluzione del contratto.

Il Fornitore del Lotto 2 si impegna, pena l'applicazione delle penali, a :

- a. consegnare la merce, in porto franco, entro 45 giorni (quarantacinque) dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna;
 - b. mantenere il periodo di garanzia dello strumentario in acquisto per un periodo non inferiore a 12 mesi.
12. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall'Azienda contraente.
 13. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'Azienda procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo al Fornitore, oltre alla

rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo Articolo 18 “Penali”.

Articolo 13 - Servizi connessi

1. Servizio di accesso dati su web:

Il Fornitore si obbliga a consegnare all’Agenzia, alla stipula della presente Convenzione, pena l’applicazione delle penali di cui oltre: la descrizione dei prodotti con le principali caratteristiche; le informazioni sull’azienda produttrice; il numero di telefono, fax e l’indirizzo e-mail del *call center*, ciò al fine di pubblicare detto materiale nel Sito dell’Agenzia con tutte le informazioni utili agli utenti. Le specifiche del formato da utilizzare per l’invio del predetto materiale vengono comunicate dalla Agenzia. Tutte le informazioni saranno visualizzate in una pagina web (catalogo) con i relativi prezzi di aggiudicazione e termini contrattuali.

In tale pagina è possibile, per le Aziende Sanitarie: (1) scegliere il tipo e le quantità corrispondenti al prodotto da ordinare, con relativo costo globale; (2) produrre il documento “Ordinativo di Fornitura”; (4) inviare l’Ordinativo di Fornitura in formato elettronico, firmato digitalmente al Fornitore; (5) stampare copia cartacea dell’Ordinativo di Fornitura da firmare ed inviare al Fornitore via fax o posta a.r. (per le Aziende Sanitarie che non sono in possesso della firma digitale).

Al Fornitore viene fornito un collegamento con il predetto Sito, anche al fine di: (1) ricevere/accettare gli Ordinativi di Fornitura; (3) monitorare costantemente l’andamento degli Ordinativi di Fornitura.

2. Servizio di reportistica:

Il Fornitore, deve inviare all’Agenzia, su base trimestrale, entro 30 giorni solari successivi a ciascun trimestre di riferimento, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali; l’Agenzia può richiedere al Fornitore l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.

Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione potrà altresì essere effettuato dall’Agenzia anche mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio. In particolare i report trimestrali devono contenere almeno le seguenti informazioni: nome dell’Azienda Sanitaria contraente; valore delle Richieste di Consegna; quantitativo di beni ordinati per singola Richiesta di Consegna; numero dell’Ordinativo di Fornitura generato dal Sistema; valore dell’Ordinativo di Fornitura, e ogni altra informazione richiesta dall’Agenzia in sede di stipula della Convenzione.

3. Contatti fornitore (call center)

Il Fornitore si impegna, alla stipula della Convenzione, a mettere a disposizione un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, ad eccezione di giorni festivi, giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio, seconda e terza settimana di agosto.

Articolo 14 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Azienda Sanitaria in forza degli Ordinativi di Fornitura e delle singole Richieste di Consegna sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta pari a

LOTTO 1

Rif .	Descrizione	Unità di misura	Quantità Q	Prezzo unitario offerto in cifre IVA esclusa Pu	Totale offerta in cifre IVA esclusa Q x Pu
FORNITURA STRUMENTARIO CHIRURGICO					
FORBICI					
1	Forbice curva MAYO da circa 165 mm	pezzo	9.000	11,72500	105.525,00000
2	Forbice da dissezione METZENBAUM TC da circa 180 mm	pezzo	7.500	53,51500	401.362,50000
3	Forbice a filo curva MAYO - STILLE da circa 170 mm	pezzo	9.000	20,33500	183.015,00000
4	Forbice curva NELSON - METZENBAUM da circa 230 mm	pezzo	8.000	25,09500	200.760,00000
5	Forbice vascolare POTTS - DE MARTEL da circa 180 mm angolate di 45°	pezzo	7.500	37,59000	281.925,00000
6	Forbice POTTS - SMITH angolate da circa 190 mm	pezzo	7.500	64,15500	481.162,50000
PORTAGHI					
7	Portaghi TC HEGAR robusto circa 205 mm	pezzo	2.900	32,48000	94.192,00000
8	Portaghi TC HEGAR - MAYO da circa 150 mm - 0,5 mm	pezzo	2.900	26,77500	77.647,50000
9	Portaghi TC DE BAKEY circa 180 mm	pezzo	4.000	28,80500	115.220,00000

Rif .	Descrizione	Unità di misura	Quantità Q	Prezzo unitario offerto in cifre IVA esclusa Pu	Totale offerta in cifre IVA esclusa Q x Pu
10	Portaghi TC CRILE - WOOD circa 200 mm	pezzo	2.900	38,74500	112.360,50000
11	Portaghi TC DE BAKEY circa 230 mm	pezzo	2.850	33,98500	96.857,25000
12	Portaghi TC RYDER circa 155 mm - 0,2 mm	pezzo	2.700	39,97000	107.919,00000
PINZE					
13	Pinza ad anello FOESTER - BELLENGER retta con morso zigrinato da circa 180 mm	pezzo	15.000	14,00000	210.000,00000
14	Pinza ALLIS retta per presa di organi o tessuto - circa mm 155 4x5 denti	pezzo	15.000	15,33000	229.950,00000
15	Pinza ADSON con punte rinforzate circa 120 mm	pezzo	25.000	7,63000	190.750,00000
PINZE PASSAFILI					
16	Pinza passafili Gemini circa mm 250	pezzo	13.000	38,64000	502.320,00000
17	Pinza passafili BABY- MIXTER circa 145 mm	pezzo	18.000	24,39500	439.110,00000
PINZE EMOSTATICHE					
18	Pinza HALSTED- MOSQUITO emostatica curva anatomica circa 120 mm	pezzo	14.650	8,85500	129.725,75000
19	Pinza emostatica PEAN - ROCHESTER curva da circa 160 mm	pezzo	15.000	10,01000	150.150,00000
20	Pinza emostatica chirurgica retta tipo CRILE circa 160 mm	pezzo	10.000	11,06000	110.600,00000
21	Pinza emostatica HALSTED-MOSQUITO retta chirurgica circa 125 mm	pezzo	12.000	9,03000	108.360,00000
22	Pinza emostatica delicata anatomina lunga con punta curva tipo BENGOLEA circa 245 mm	pezzo	12.000	26,77500	321.300,00000
23	Pinza emostatica LERICHE retta circa 150 mm	pezzo	14.500	12,42500	180.162,50000

Rif .	Descrizione	Unità di misura	Quantità Q	Prezzo unitario offerto in cifre IVA esclusa Pu	Totale offerta in cifre IVA esclusa Q x Pu
24	Pinza emostatica HEISS delicata anatomica curva con punta sottile circa 200 mm	pezzo	15.000	19,98500	299.775,00000
PINZE CHIRURGICHE					
25	Pinza chirurgica standard da circa 145 mm	pezzo	20.500	4,30500	88.252,50000
26	Pinza DE BAKEY punta sottile circa 2 mm - 150 mm	pezzo	19.500	18,37500	358.312,50000
27	Pinza emostatica RUSSIEN circa 200 mm	pezzo	10.000	8,36500	83.650,00000
28	Pinza vascolare atraumatica DE BAKEY circa 190 mm	pezzo	7.200	134,99500	971.964,00000
ENTEROSTATI					
29	Enterostato media elasticità atraumatica DOYENE curva circa 230 mm	pezzo	1.900	110,49500	209.940,50000
DIVARICATORI					
30	Divaricatore autostatico snodabile ADSON smusso circa 320 mm	pezzo	3.000	156,24000	468.720,00000
31	Divaricatore autostatico WEITLANER smusso circa 160 mm		6.300	56,59500	356.548,50000
CESOIE					
32	Cesoia per ossa LISTON retta circa 170 mm	pezzo	2.500	88,93500	222.337,50000
CUCCHIAI					
33	Cucchiaio curetta tagliante VOLKMANN circa 170 mm	pezzo	10.000	17,57000	175.700,00000

in cifre

A

Totale sezione fornitura strumentario chirurgico "A"

8.065.575,00000

SERVIZIO MANUTENZIONE

Rif .	Descrizione	Unità di misura	Quantità Q	Prezzo unitario offerto in cifre IVA esclusa Pu	Totale offerta in cifre IVA esclusa Q x Pu
35	Forbice Chirurgica	pezzo	40.000	3,50000	140.000,00000

Rif .	Descrizione	Unità di misura	Quantità Q	Prezzo unitario offerto in cifre IVA esclusa Pu	Totale offerta in cifre IVA esclusa Q x Pu
36	Forbice Chirurgica con inserto	pezzo	30.000	3,50000	105.000,00000
37	Forbice Micro	pezzo	30.000	11,00000	330.000,00000
38	Forbice	pezzo	50.000	3,50000	175.000,00000
39	Pinza anelli grande e media	pezzo	15.000	7,00000	105.000,00000
40	Pinza anelli piccola	pezzo	10.000	6,00000	60.000,00000
41	Micropinza	pezzo	10.000	11,00000	110.000,00000
42	Pinzetta	pezzo	5.000	11,00000	55.000,00000
43	Portaghi	pezzo	4.000	9,00000	36.000,00000
44	Portaghi con inserto in tungsteno	pezzo	10.000	11,00000	110.000,00000
45	Portaghi micro	pezzo	2.000	13,00000	26.000,00000
46	Koker	pezzo	2.000	7,00000	14.000,00000
47	Klemmer	pezzo	10.000	7,00000	70.000,00000
48	Costo ora/uomo per servizio manutenzione	ora/uomo	10.000	30,00000	300.000,00000

in cifre

B **Totale sezione servizio manutenzione "B"**

1.636.000,00000

SERVIZIO DI MARCATURA FERRI IN DOTAZIONE

Rif .	Descrizione	Unità di misura	Quantità Q	Prezzo unitario offerto in cifre IVA esclusa Pu	Totale offerta in cifre IVA esclusa Q x Pu
49	Marcatura ferro con sistema a lettura automatica	pezzo	120.000	1,30000	156.000,00 000
50	Marcatura ferro con sistema a lettura automatica comprensivo di inserimento dati di inventario	pezzo	60.000	1,30000	78.000,000 00

in cifre

C **Totale sezione servizio marcatura ferri in dotazione "C"**

234.000,00000

Rif .	Descrizione	Unità di misura	Quantità Q	Prezzo unitario offerto in cifre IVA esclusa Pu	Totale offerta in cifre IVA esclusa Q x Pu
----------	-------------	--------------------	---------------	--	--

SERVIZIO DI MARCATURA CONTAINER

Rif .	Descrizione	Unità di misura	Quantità Q	Prezzo unitario offerto in cifre IVA esclusa Pu	Totale offerta in cifre IVA esclusa Q x Pu
51	Marcatura container con sistema a lettura automatica	pezzo	8.000	0,48000	3.840,00000

in cifre

D Totale sezione servizio marcatura container "D"

3.840,00000

FORNITURA SOFTWARE

Rif .	Descrizione	Unità di misura	Quantità Q	Prezzo unitario offerto in cifre IVA esclusa Pu	Totale offerta in cifre IVA esclusa Q x Pu
52	Costo licenza software - Licenza software con numero aperto di installazioni	licenza per Azienda Sanitaria	15	15.000,00000	225.000,00
53	Costo installazione Presidio - Installazione del software in tutti i punti lettura richiesti dall'Azienda per ogni Presidio Ospedaliero comprensivo della consegna, installazione e formazione	Presidio ospedaliero	40	2.000,00000	80.000,00

in cifre

E Totale sezione sfornitura software "E"

305.000,00

FORNITURA HARDWARE

Rif .	Descrizione	Unità di misura	Quantità Q	Prezzo unitario offerto in cifre IVA esclusa Pu	Totale offerta in cifre IVA esclusa Q x Pu
54	Hardware offerto per il Punto lettura ferri - comprensivo della consegna, installazione e formazione	pezzo	30	1.500,00000	45.000,00000

Rif.	Descrizione	Unità di misura	Quantità Q	Prezzo unitario offerto in cifre IVA esclusa Pu	Totale offerta in cifre IVA esclusa Q x Pu
55	Hardware offerto per il Punto lettura container - comprensivo della consegna, installazione e formazione	pezzo	160	150,00000	24.000,00000
F					Totale sezione sfornitura hardware "F"
					in cifre
					69.000,00

VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA LOTTO 1 (Euro IVA esclusa) (A+B+C+D+E+F) 10.313.415,00000

LOTTO 3

Rif.	DESCRIZIONE	Unità di misura	Quantità Q	Prezzo unitario offerto in cifre IVA esclusa Pu	Totale offerta in cifre IVA esclusa Q x Pu
1	base del container mm. 300 x 300 x 110 circa	Pezzo	70	47,48100	3.323,67000
2	base del container mm. 300 x 300 x 140 circa		150	49,64400	7.446,60000
3	base del container mm. 300 x 300 x 190 circa		120	78,30900	9.397,08000
4	base del container mm. 300 x 300 x 260 circa		120	95,31900	11.438,28000
5	coperchio per base mm 300 x 300 circa		460	107,62500	49.507,50000
6	base del container mm. 600 x 300 x 110 circa		120	60,22800	7.227,36000
7	base del container mm. 600 x 300 x 140 circa		200	64,70100	12.940,20000
8	base del container mm. 600 x 300 x 200 circa		120	81,35400	9.762,48000
9	base del container mm. 600 x 300 x 260 circa		150	97,12500	14.568,75000
10	coperchio per				98.525,28000

Rif.	DESCRIZIONE	Unità di misura	Quantità Q	Prezzo unitario offerto in cifre IVA esclusa Pu	Totale offerta in cifre IVA esclusa Q x Pu
	base mm 600 x 300 circa		590	166,99200	
11	targhetta con retro auto-adesivo ed indicatore di viraggio	pezzo	500.000	0,06403	32.015,00000
12	targhette di identificazione	pezzo	2.800	1,11300	3.116,40000
13	sigilli di sicurezza (se del caso)	pezzo	500.000	0,04087	20.435,00000
	griglia idonea per container di cui ai rif. 1-2-3-4 delle seguenti altezze:				
14	altezza 30 circa	pezzo	560	23,89800	13.382,88000
15	altezza 50 circa	pezzo	140	24,17100	3.383,94000
16	altezza 70 circa	pezzo	980	29,14800	28.565,04000
17	altezza 100 circa	pezzo	840	32,99100	27.712,44000
	griglia idonea per container di cui ai rif. 6-7-8-9 delle seguenti altezze:				
18	altezza 30 circa	pezzo	560	32,69700	18.310,32000
19	altezza 50 circa	pezzo	140	43,47000	6.085,80000
20	altezza 70 circa	pezzo	800	47,71200	38.169,60000
21	altezza 100 circa	pezzo	840	51,28200	43.076,88000
22	telaio fissa-teli per container di cui ai rif 1-2-3-4	pezzo	2.800	3,46500	9.702,00000
23	telaio fissa-teli per container di cui ai rif 6-7-8-9	pezzo	2.800	3,00300	8.408,40000
24	marcette da riporto/moschettoni	pezzo	2.800	2,89800	8.114,40000
25	tappetini in rilievo silicone per container di cui ai rif 1-2-3-4	pezzo	500	43,70100	21.850,50000
A	Totale sezione container e accessori				in cifre
					506.465,80000

Rif.	DESCRIZIONE	Unità di misura	Quantità Q	Prezzo unitario offerto in cifre IVA esclusa Pu	Totale offerta in cifre IVA esclusa Q x Pu
Rif.	Manutenzione	Unità di misura	Quantità Q	Prezzo unitario offerto in cifre IVA esclusa Pu	Totale offerta in cifre IVA esclusa Q x Pu
27	Maniglie	pezzo	500	-	-
28	Chiusure laterali	pezzo	500	-	-
29	Guarnizioni	pezzo	500	-	-
30	Porta etichette	pezzo	500	-	-
31	Ripristino precisione meccanica	pezzo	500	-	-
32	Spingi-filtro (se del caso)	pezzo	500	-	-
Totale sezione manutenzione					-
					in cifre
VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA LOTTO 3 (Euro IVA esclusa)					506.465,80000

LOTTO 4

Rif.	Descrizione	Unità di misura	Quantità Q	Prezzo unitario offerto in cifre IVA esclusa Pu	Totale offerta in cifre IVA esclusa Q x Pu
1	base del container mm. 300 x 300 x 100 circa	Pezzo	50	43,36500	2.168,25000
2	base del container mm. 300 x 300 x 135 circa		120	49,64400	5.957,28000

Rif.	Descrizione	Unità di misura	Quantità Q	Prezzo unitario offerto in cifre IVA esclusa Pu	Totale offerta in cifre IVA esclusa Q x Pu
3	base del container mm. 300 x 300 x 200 circa		100	78,30900	7.830,90000
4	base del container mm. 300 x 300 x 300 circa		50	95,31900	4.765,95000
5	coperchio per base mm 300 x 300 circa		320	53,06700	16.981,44000
6	sovracoperchio per base mm 300 x 300 circa		320	15,79200	5.053,44000
7	base del container mm. 600 x 300 x 100 circa		50	51,80700	2.590,35000
8	base del container container mm. 600 x 300 x 130 circa		120	64,70100	7.764,12000
9	base del container mm. 600 x 300 x 200 circa		50	81,35400	4.067,70000
10	base del container mm. 600 x 300 x 260 circa		50	97,12500	4.856,25000
11	coperchio per base mm 600 x 300 circa		270	77,07000	20.808,90000
12	sovracoperchio per base mm 600 x 300 circa		270	22,40700	6.049,89000
13	targhetta non adesiva con indicatore di viraggio	pezzo	500.000	0,06403	32.015,00000
14	targhette di identificazione metalliche colorate esterne	pezzo	3.000	1,11300	3.339,00000
	Griglia idonea per container di cui ai rif. 1-2-3-4 delle seguenti altezze:				
15	altezza 30	pezzo	600	23,89800	14.338,80000
16	altezza 50	pezzo	200	24,17100	4.834,20000
17	altezza 70	pezzo	1.000	29,14800	29.148,00000
18	altezza 100	pezzo	1.000	32,99100	32.991,00000
	Griglia idonea per container di cui ai				

Rif.	Descrizione rif. 7-8-9-10 delle seguenti altezze:	Unità di misura	Quantità Q	Prezzo unitario offerto in cifre IVA esclusa Pu	Totale offerta in cifre IVA esclusa Q x Pu
19	altezza 30	pezzo	600	32,69700	19.618,20000
20	altezza 50	pezzo	200	43,47000	8.694,00000
21	altezza 70	pezzo	1.000	47,71200	47.712,00000
22	altezza 100	pezzo	1.000	51,28200	51.282,00000
23	telaio fissa-teli per container di cui ai rif. 1-2-3-4	pezzo	3.000	3,46500	10.395,00000
24	telaio fissa-teli per container di cui ai rif. 7-8-9-10	pezzo	3.000	3,00300	9.009,00000
25	tappetini in rilievo silicone per container di cui ai rif 1-2-3-4	pezzo	800	43,70100	34.960,80000
26	sigillo di sicurezza monouso	pezzo	500.000	0,04087	20.435,00000
27	filtri pluriuso in PTFE diametro 190 mm circa con foro centrale per minimo 900 cicli di lavaggio e sterilizzazione	pezzo	40.000	8,95650	358.260,00000
28	filtri monouso in carta diametro mm 190 circa con foro centrale con indicatore di processo	pezzo	100.000	0,03129	3.129,00000
Totale sezione container e accessori					in cifre
					769.055,47000

Rif.	Manutenzione	Unità di misura	Quantità Q	Prezzo unitario offerto in cifre IVA esclusa Pu	Totale offerta in cifre IVA esclusa Q x Pu
30	Maniglie	pezzo	500	-	-
31	Chiusure laterali	pezzo	500	-	-
32	Guarnizioni	pezzo	500	-	-

Rif.	Descrizione	Unità di misura	Quantità Q	Prezzo unitario offerto in cifre IVA esclusa Pu	Totale offerta in cifre IVA esclusa Q x Pu	
33	Porta etichette	pezzo	500	-	-	-
34	Ripristino precisione meccanica	pezzo	500	-	-	-
35	Spingi-filtro (se del caso)	pezzo	500	-	-	-
Totale sezione manutenzione						-
VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA LOTTO 4 (Euro IVA esclusa)						769.055,47000

2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e della effettuazione di servizi connessi descritti nella presente Convenzione e negli allegati di gara.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende Sanitarie.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 15 - Adeguamento dei prezzi

1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall'ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula della Convenzione.

Articolo 16 - Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall'Azienda Sanitaria contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente atto.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura ed eventualmente alla Richiesta di Consegna e deve essere intestata e spedita all'Azienda Sanitaria.
3. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. 231/2002. Le Aziende Sanitarie, in conformità a quanto disposto dall'art. 51 della L.R. 22/1980, da considerarsi corretta prassi commerciale del settore ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 231/2002, effettueranno i pagamenti per le forniture a 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, salvo diverse pattuizioni con le ditte aggiudicatarie.
4. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, spettano alle Ditte aggiudicatarie, salvo diverse pattuizioni tra le parti, gli interessi moratori stabiliti in conformità all'art. 56 della L.R. 22/1980, da considerarsi, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 231/2002, corretta prassi commerciale del settore e precisamente:
 - dal 91° fino al 180° giorno dalla data in cui la fattura è pervenuta alle Aziende Sanitarie contraenti sono dovuti gli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. maturati alla data di emissione del mandato;
 - da 181° giorno e sino alla data di emissione del mandato sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso fissato annualmente con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 30 del Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.
5. Gli interesse scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..
6. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso. Il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.
7. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente, intestato al Fornitore, presso Banca Intesa Sanpaolo Filiale di Milano , e con le seguenti coordinate bancarie c/c n. 3461/67 IBAN C030 6909 4680 0000 0346 167;
8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le

variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, rispettivamente dalle Aziende Sanitarie e/o dall'Agenzia.

Articolo 17 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 18 - Penali

1. Nel caso di consegna, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile al Fornitore ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti di cui all'articolo 12 comma 6 e all'articolo 12 comma 11 lettera a. (per i 4 lotti) l'Azienda applica al Fornitore una penale pari al 2% (due) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione della merce di cui all'articolo 12, comma 10, l'Azienda Sanitaria applica al Fornitore una penale pari a Euro 150,00 (centocinquanta/00) al giorno.
3. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la consegna della reportistica di cui all'articolo 13 comma 2, l'Agenzia applicherà una penale pari a Euro 20,00 (venti/00) al giorno.
4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione; in tali casi le Aziende Sanitarie, ovvero la Agenzia, applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la consegna delle chiavi di lettura e degli strumenti necessari a decodificare le base-dati del software di cui all'articolo 12 comma 11 lettera s), l'Agenzia, su richiesta delle Aziende Sanitarie, applicherà una penale pari al 5% del valore della Convenzione per ogni Azienda Sanitaria relativamente alla quale si verifica l'inadempimento.
6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda Sanitaria (da inviare per opportuna conoscenza anche all'Agenzia) o dall'Agenzia; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Aziende Sanitarie, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
8. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie e/o dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

9. Ciascuna singola Azienda Sanitaria contraente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
10. L'Agenzia in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Aziende Sanitarie contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.
11. L'Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Aziende Sanitarie contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
12. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave inadempimento. In tal caso l'Agenzia e/o l'Azienda Sanitaria contraente hanno facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 19 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a € 579.447,00
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Aziende Sanitarie.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Aziende Sanitarie contraenti/l'Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Aziende Sanitarie Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Aziende Sanitarie contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Agenzia.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Aziende Sanitarie contraenti e/o l'Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 20 – Responsabilità dei prodotti

1. Prima della consegna, tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Azienda Sanitaria, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Azienda medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

Articolo 21 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Aziende Sanitarie contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 22 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Aziende Sanitarie potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione. Nell'ipotesi di risoluzione della Richiesta di Consegna, l'Azienda Sanitaria resta obbligata per la restante parte del proprio Ordinativo di Fornitura.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dall'Azienda Sanitaria contraente e/o dalla Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Azienda Sanitaria contraente e/o la Agenzia hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso le Aziende Sanitarie possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";

- d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - e) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara verificata ai sensi dell'Articolo 10 "Campionatura" della presente Convenzione;
 - f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'Articolo 19 "Cauzione definitiva" della presente Convenzione;
 - g) qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nella presente Convenzione;
 - h) qualora presso le Aziende Sanitarie contraenti, nel corso della durata dell'Ordinativo di Fornitura, intervengano variazioni ai protocolli di utilizzo.
4. Nei casi di risoluzione delle Aziende Sanitarie contraenti dei propri Ordinativi di Fornitura l'oggetto della Convenzione viene proporzionalmente ridotto.
5. L'Agenzia, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione nei seguenti casi:
- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
 - b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - e) nel caso in cui almeno 3 (tre) Aziende Sanitarie abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;
 - f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
 - g) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara, verificata ai sensi dell'Articolo 10 "Campionatura" della presente Convenzione;

- h) qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel presente Convenzione.
6. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Aziende Sanitarie.
7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, l'Agenzia e/o le Aziende Sanitarie hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Azienda Sanitaria contraente e/o della Agenzia al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 23 - Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la

federe pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

3. Le Aziende Sanitarie contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la federe pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende Sanitarie contraenti.
6. In caso di recesso delle Aziende Sanitarie contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

Articolo 24 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende Sanitarie e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Aziende Sanitarie e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Aziende Sanitarie contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Aziende Sanitarie contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Aziende Sanitarie contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 25 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è sottoposto, ex art. 118 D. Lgs. 163/2006, al limite del 30% dell'importo contrattuale.
2. Su richiesta dell'Agenzia il Fornitore è obbligato a trasmettere, entro un mese dalla data di eventuale richiesta, copia delle fatture di quietanza relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
3. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
4. Il Fornitore può avvalersi ai fini di cui al comma precedente dei soggetti di seguito indicati:
_____;
5. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Aziende Sanitarie contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
6. I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, i requisiti previsti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto per beni e servizi pubblici.

7. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata dall'Agenzia. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà dell'Agenzia risolvere la Convenzione e delle singole Aziende Sanitarie contraenti risolvere gli Ordinativi di Fornitura.

Articolo 26 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria contraente.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 27 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Aziende Sanitarie contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Aziende Sanitarie contraenti.
3. Le Aziende Sanitarie contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Aziende Sanitarie contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 28 - Responsabile della Fornitura

1. Con la stipula del presente atto l'RTI individua quale Responsabile della Fornitura per B. Braun Milano S.p.a. il Sig. Marco Scopelliti cell. 3493678672,

per Servizi Ospedalieri S.p.a. Sig.ra Rossana Trenti, Direttore di area tel. 0532599711 cell. 3357792959, Sig. ra Antonella Bagni Responsabile servizi di area tel. 0532599711 cell. 335384889;

per Crimo Italia s.r.l. Sig. Gianluca Pennoni Amministratore delegato ;

con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia, nonché di ciascuna Azienda Sanitaria.

Articolo 29 - Aggiornamento tecnologico

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Aziende Sanitarie contraenti sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune alla Convenzione ed ai suoi allegati.

Articolo 30 - Conciliazione presso la CCIAA

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e l'Agenzia, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie contraenti, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.

Articolo 31 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Articolo 32 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

2. L'Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Aziende Sanitarie contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all'Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell' art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
 - a) nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
 - b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
 - d) nel trasmettere all'Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in

modo da consentire all'Agenzia stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

- e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- f) nel consentire all'Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 33 - Oneri fiscali e spese contrattuali

- 1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata autenticata.
- 2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende Sanitarie contraenti per legge.
- 3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 34 - Clausola finale

- 1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
- 2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Aziende Sanitarie contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
- 3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o

integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Bologna, lì 1/6/2010

AGENZIA Intercent-ER

Il Direttore

Dott.ssa Anna Fiorenza

IL FORNITORE

La sottoscritta Donata Galasso , quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 10 (Campionatura), Articolo 12 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 13 (Servizi Connessi), Articolo 14 (Corrispettivi), Articolo 15 (Adeguamento prezzi), Articolo 16 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 18 (Penali), Articolo 19 (Cauzione definitiva), Articolo 20 (Responsabilità dei prodotti), Articolo 21 (Riservatezza), Articolo 22 (Risoluzione), Articolo 23 (Recesso), Articolo 24 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 25 (Subappalto), Articolo 26 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 27 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 28 (Responsabile della fornitura), Articolo 30 (Conciliazione presso la CCIAA), Articolo 31 (Foro competente), Articolo 32 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 33 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 34 (Clausola finale).

Bologna , 1/6/2010

IL FORNITORE

Rep. n. 708

Certifico io sottoscritto Michele Cagnazzo, nominato Ufficiale Rogante con atto n. 404/2007, che i signori:

- Anna Fiorenza, nata a Potenza, il giorno 1 del mese di novembre dell'anno 1951 e residente a Bologna, in via Montebello , numero civico 2/2, (codice fiscale FRNNNA51S41G942T);
- Donata Galasso, nata a Milano, il giorno 21 del mese di luglio dell'anno 1970 e residente a Bollate (MI), in via Dante Alighieri, numero civico 36, (codice fiscale GLSDNT70L61F205A);

della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, previa espressa rinuncia, da loro fatta di comune accordo e col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto e firmato i fogli intermedi che precedono, facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.

Bologna, li 1/6/2010